

Legge regionale 10 novembre 2015 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.**

**Art. 39**

*(Risultati d'esercizio)(1)*

1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 30 del decreto legislativo 118/2011 , la Giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale.

Note:

1 L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.